

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI ESTERI

20.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1943-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TUMEDEI**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Saluto ai combattenti della Sicilia . . .</b>	<b>341</b>
PRESIDENTE.	
<b>Saluto al Segretario del Partito . . . . .</b>	<b>341</b>
PRESIDENTE.	
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Approvazione dell'Accordo italo-albanese del 20 dicembre 1942-XXI, concernente i diritti dei rispettivi cittadini. (2507) . . . . .	341
VERGA, <i>Relatore</i> .	
Approvazione dell'Accordo culturale con Protocollo aggiuntivo stipulato in Bucarest, fra l'Italia e la Romania, l'8 aprile 1943. (2508) . . . . .	342
VERDI, <i>Relatore</i> - SUSMEL, ROSSI GIUSEPPE FRANCO, PRESIDENTE, PANUNZIO, SANSANELLI.	

#### La riunione comincia alle 11.

PRESIDENTE comunica che è assente per mobilitazione, il Consigliere nazionale Garibaldi Ezio e sono in congedo i Consiglieri nazionali: Baroni, Basile, Bilucaglia, De Cicco, De Giacomo, Del Croix, Gana, Maggi Pecoraro, Maracchi, Mendini, Thaon di Revel e Villanova.

Constata che la Commissione è in numero legale.

SUSMEL, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Saluto ai combattenti della Sicilia.

PRESIDENTE, rivolge il pensiero ai soldati combattenti in Sicilia, a difesa del sacro suolo della Patria, e manda ad essi un saluto in cui vibra la più assoluta fiducia negli immancabili destini della Patria.

#### Saluto al Segretario del Partito.

PRESIDENTE sicuro di interpretare il pensiero della Commissione, invia un saluto al Camerata Scorza, componente della Commissione, chiamato alle funzioni di Segretario del Partito.

#### Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo italo-albanese del 30 dicembre 1942, concernente i diritti dei rispettivi cittadini. (2507)

VERGA, *Relatore*, rileva che la legge del 6 luglio 1939-XVII, n. 1066, regolava già la materia dei diritti dei cittadini italiani ed albanesi. Senonchè, nell'applicazione di tale legge, si sono presentate difformità di interpretazione del testo, particolarmente di carattere filologico, che venivano a snatu-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

rarne lo spirito. Con una interpretazione eccessivamente estensiva della legge, ad esempio, i medici albanesi chiedevano di esercitare la professione in Italia senza avere affrontato e superato l'esame di Stato, che viceversa è obbligatorio per potere esercitare la professione sanitaria in Italia.

Si è ritenuto perciò necessario rendere più scheletrico e più chiaro il testo dell'Accordo concernente i diritti dei cittadini italiani ed albanesi stabilendosi allo articolo unico che « I cittadini del Regno d'Italia in Albania godono di tutti i diritti civili e politici di cui godono i cittadini albanesi ed i cittadini del Regno di Albania in Italia godono di tutti i diritti civili e politici di cui godono i cittadini italiani ».

Richiama l'attenzione della Commissione sul disegno di legge in esame, che ha un suo significato quanto mai profondo di morale imperiale. E questo significato è stato rilevato nella recente riunione dei rappresentanti della stampa delle Nazioni dell'Asse ed anche di paesi neutrali a Vienna, proprio per le parole del rappresentante della stampa albanese, il quale ha sottolineato che lo spirito di questo Accordo è perfettamente in contrasto con la durezza dell'imperialismo di altri paesi; e prima fra tutte le Nazioni, nella gerarchia di questa durezza, è la nemica Inghilterra.

La pariteticità di condizioni tra cittadini albanesi e cittadini italiani porta anche alla parità dei diritti politici e questo spiega la presenza nel Senato e nella Camera dei Fasci e delle Corporazioni d'Italia di cittadini albanesi, così come vi sono cittadini italiani Consiglieri nazionali e Senatori in Albania. Questa situazione di fatto viene a sancire un principio che l'Italia ha affermato nei confronti degli Stati che sono nella sua orbita, quello cioè del mantenimento della fisionomia di questi Stati e della reciprocità dei diritti sia civili che politici.

Ritiene che il disegno di legge possa essere approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo culturale con Protocollo aggiuntivo stipulato in Bucarest, tra l'Italia e la Romania, l'8 aprile 1943. (2508)**

VERDI, *Relatore*, osserva che l'accordo dell'8 aprile 1943, stipulato a Bucarest, e del quale sono state scambiate in questi

giorni le ratifiche a Venezia, in occasione della visita del Vice Presidente romeno Antonescu, ha, specialmente nel momento attuale, notevole importanza per i due Paesi che combattono insieme i comuni nemici, ed è ispirato alle tradizioni ed alle origini comuni dei due Paesi latini.

L'accordo è diretto ad aumentare la conoscenza della lingua e della cultura italiana in Romania e la conoscenza della lingua e della cultura romena in Italia.

Tra i principali provvedimenti, aventi tutti carattere di reciprocità, cita quello di cui all'articolo 2 il quale stabilisce l'esenzione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dovute sugli atti di donazione a favore degli istituti di cultura dei due paesi.

In base all'accordo, inoltre, l'Italia conserva e sviluppa gli istituti culturali italiani in Romania e così la Romania conserva e sviluppa gli istituti romeni in Italia. Quanto alla lingua, l'Italia conserva la cattedra di lingua e letteratura romena presso l'università di Roma e ne istituirà delle nuove, a seconda delle necessità che si manifesteranno, mentre la Romania prenderà tutte le misure per la diffusione della lingua italiana e la formazione di professori romeni di lingua italiana. La Romania curerà anche l'estensione in tutte le università romene dell'insegnamento della lingua e della letteratura italiana. È prevista anche la istituzione di un corso permanente di storia, cultura ed arte romena in Roma e di un corso analogo a Bucarest. Saranno promossi cicli di conferenze e lezioni da parte di studiosi dei due paesi, nonché lo scambio di borse di studio e di facilitazioni tra gli studenti dei due paesi. La Romania favorirà inoltre l'attività delle scuole elementari e secondarie e delle altre scuole italiane già esistenti e analogamente farà l'Italia per quanto si riferisce alle scuole romene elementari e secondarie. L'elenco delle scuole e delle istituzioni attualmente esistenti presso i due Paesi è compreso in un Protocollo aggiunto.

Una disposizione merita particolare attenzione: quella in cui si stabilisce che la Romania accorderà alla lingua italiana la qualità di materia obbligatoria in tutte quelle scuole romene nelle quali si insegna attualmente una lingua straniera come pure si impegna, a richiesta del Governo italiano, a creare presso l'università di Bucarest, come presso quella di Iasi, una cattedra sull'evoluzione del diritto con particolare riguardo al diritto corporativo ed alle sue istituzioni.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Dal canto suo, il Governo italiano si impegna a creare, a richiesta del Governo romeno, presso l'Università di Torino, come presso quella di Milano, una cattedra di lingua e letteratura romena.

Altra disposizione notevole è quella relativa alla collaborazione tra gli archeologi dei due Paesi nel campo del comune passato. Sarà consentito, fra l'altro, alle missioni archeologiche italiane di svolgere attività di scavi in Romania, alle condizioni che saranno stabilite caso per caso d'accordo col Ministero romeno della cultura nazionale.

Saranno pure attivati i contatti fra la gioventù dei due Paesi, saranno favoriti i viaggi di istruzione e sarà concessa reciproca ospitalità tra le Commissioni di studenti dei due Paesi che si scambieranno visite. Inoltre verrà studiato uno speciale accordo per il reciproco riconoscimento dei titoli di ammissione agli istituti superiori rilasciati in ognuno dei due Paesi per il computo degli anni di studio, l'ammissione agli esami, il riconoscimento dei titoli accademici e dei diplomi di abilitazione all'esercizio professionale.

Sarà pure curato con criterio di reciprocità il contenuto dei manuali scolastici, in modo che esso corrisponda alla verità storica relativamente alle glorie dei due Paesi, e sarà favorita la diffusione dei libri dei due Paesi, con disposizioni e facilitazioni di ogni genere.

Lo stesso dicasi per quello che si riferisce alle traduzioni di opere di autori dei due Paesi e alla loro diffusione, con impedimento di quella che possa essere propaganda atta a turbare i rapporti di amicizia esistenti fra Italia e Romania.

Gli scambi tra i due Paesi nei riguardi del teatro, della musica, del cinematografo e del materiale fotografico e pubblicitario saranno intensificati e si avrà uno scambio di programmi delle rispettive stazioni radio nonché di artisti e di giovani che si trovano in periodo di perfezionamento. Saranno pure facilitati, per mezzo delle rispettive organizzazioni ricreative dopolavoristiche, scambi annuali di lavoratori, allo scopo di creare legami tra le classi operaie dei due Paesi.

Una disposizione che merita di essere particolarmente sottolineata è quella in base alla quale il Governo romeno curerà che nei congressi internazionali che avranno luogo in Romania la lingua italiana sia riconosciuta come lingua ufficiale. Si tratta di un riconoscimento notevole che la Romania accorda all'Italia, in omaggio alla sincera collaborazione culturale dei due Paesi.

Viene istituita una Commissione culturale mista italo-romena, per l'esecuzione dell'Accordo, la durata del quale è prevista in dieci anni; l'Accordo sarà rinnovabile per altri dieci anni se non sarà denunciato da una delle parti almeno un anno prima di ciascuna scadenza.

Conclude rilevando che l'Accordo in esame è un documento sereno, che si riferisce ai problemi dello spirito. Esso sarà di augurio per la risoluzione felice dei più aspri e duri problemi del momento.

Propone alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

SUSMEL rileva che l'articolo 16 dell'Accordo si preoccupa che il contenuto dei manuali scolastici corrisponda alla verità storica e che in essi, per quello che riguarda l'Italia, si faccia un particolare riferimento alla storia romana, a quella del Rinascimento e a quella dell'Era fascista. Osserva come nei manuali scolastici venga di solito trascurata la storia dell'apporto italiano nel campo delle scienze e fa presente l'opportunità di completare l'articolo 16, con un riferimento anche alla storia dell'apporto italiano nel campo scientifico, oltre che in quello artistico.

ROSSI GIUSEPPE FRANCO concorda sulla necessità di colmare la lacuna lamentata.

PRESIDENTE riconosce la giustezza dell'osservazione del camerata Susmel. Effettivamente esiste la tendenza a dare troppa importanza alla letteratura ed alla storia nei confronti della scienza. Nei testi puramente scientifici, infatti, l'apporto italiano è valorizzato; mentre in quelli di vulgarizzazione quasi scompare. Forse questo deriva dal fatto che tale apporto è stato maggiore nel passato di quello che non sia attualmente, ed è anche in connessione con la nostra educazione moderna, prevalentemente letteraria e poco scientifica.

Non ritiene però che l'osservazione del Consigliere nazionale Susmel possa concretarsi in una proposta di emendamento, in quanto si tratta di una convenzione internazionale di cui sono state già scambiate le ratifiche.

VERDI, *Relatore*, è d'avviso che, in ogni modo, la proposta potrebbe essere presa in esame dalla Commissione mista, prevista dall'articolo 33 per l'esecuzione dell'Accordo.

PANUNZIO sottolineando che l'articolo 12 dell'Accordo istituisce un parallelismo fra la cattedra da crearsi presso l'Università di Bucarest, dedicata particolarmente al diritto corporativo, e le cattedre che il Governo

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

italiano si impegna a creare a Torino e a Milano, sulla cultura e la letteratura romena, osserva che l'omaggio alle tradizioni più simboliche del Regime, rappresentato dalla istituzione di una cattedra di diritto corporativo a Bucarest deve essere motivo di particolare soddisfazione tanto dal punto di vista morale quanto da quello politico.

Ricorda che, quando nel 1932 si tenne a Ferrara il Convegno di studi corporativi, un illustre scienziato ed uomo politico romeno, Manoilescu, ebbe a dire: « Noi venivamo a Bologna, nei secoli scorsi, ad apprendere il Diritto romano; ora veniamo in Italia a studiare il Diritto corporativo ».

Quanto alle cattedre corrispettive da crearsi in Italia, le quali dovrebbero essere dedicate alla cultura e alla letteratura romena, è d'avviso che un insegnamento culturale complessivo non possa più essere inteso soltanto da un punto di vista puramente filologico. Le cattedre, infatti, generalmente, non si chiamano più, « di letteratura » ma « di cultura e di letteratura », in quanto con la parola « cultura » si vuole intendere il complesso del pensiero, dei costumi, della vita di un popolo.

La Romania possedeva anche prima dell'attuale regime politico una legislazione amministrativa, finanziaria ed economica importante, cui ora sono stati aggiunti nuovi ordinamenti ed istituti. Raccomanda pertanto alla Commissione culturale mista incaricata di dare esecuzione all'Accordo di tenere in considerazione, pur senza che sia necessario

istituire un corrispettivo insegnamento in Italia, l'opportunità di uno studio del diritto pubblico, economico e finanziario romeno.

SANSANELLI osserva che esistono già in Italia cattedre di diritto comparato.

VERDI, *Relatore*, fa notare che all'articolo 12 non si parla di una cattedra di cultura e letteratura romena, ma di una « una cattedra di lingua e letteratura romena ». La parola « cultura » è usata in molti altri punti dell'accordo, ma non in riferimento alla istituzione delle cattedre corrispettive.

PANUNZIO ritiene che per questa ragione la sua raccomandazione si dimostra maggiormente opportuna.

PRESIDENTE rileva che la Romania ha attinto molta ispirazione dalle leggi italiane. In particolare sarà interessante vedere quale influsso la nuova legislazione commerciale italiana potrà avere in Romania, ove, nonostante la prevalenza della cultura generale francese, l'influenza giuridica delle leggi italiane è stata sempre molto forte. Ritiene pertanto che, anche per una ragione storica, la raccomandazione del camerata Panunzio sia giustificata.

Pone a partito gli articoli del disegno di legge.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**La riunione termina alle 11.45.**

**ALLEGATO**

## **TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Approvazione dell'Accordo italo-albanese del  
30 dicembre 1942 concernente i diritti dei  
rispettivi cittadini. (2507)**

ARTICOLO UNICO.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-albanese del 30 dicembre 1942 concernente i diritti dei rispettivi cittadini.

**Approvazione dell'Accordo culturale con Pro-  
tocollo aggiuntivo stipulato in Bucarest,  
fra l'Italia e la Romania, l'8 aprile 1943.  
(2508)**

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo culturale con Protocollo aggiuntivo, stipulato in Bucarest, fra l'Italia e la Romania, l'8 aprile 1943.

ART. 2.

La presente legge ha vigore nei modi e nei termini di cui all'articolo 34 dell'Accordo anzidetto.

